

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

e dal Ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(PECORARO SCANIO)

col Ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

col Ministro dell'interno
(AMATO)

col Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
(DE CASTRO)

col Ministro dei beni e delle attività culturali
(RUTELLI)

e col Ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2006

Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	18
Allegato all'analisi tecnico-normativa	»	21
Disegno di legge	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, composto da sei articoli, prevede una serie di misure volte a rilanciare e completare il processo di liberalizzazione del settore energetico ed a razionalizzare l'approvvigionamento sviluppando il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

In particolare:

l'articolo 1, recante disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, prevede la delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas - senza maggiori oneri per lo Stato e nel rispetto delle competenze regionali e statali - uno o più decreti finalizzati a una revisione generalizzata della normativa sull'elettricità e il gas, realizzando al contempo la completa attuazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio e 2004/67/CE, del 26 aprile 2004, del Consiglio, dato che la relativa delega di recepimento contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) è ormai scaduta.

Molti dei principi e dei contenuti delle direttive citate sono già stati recepiti dall'ordinamento nazionale, sia al momento del recepimento delle prime direttive sulla liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e del gas naturale (decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164), sia dalla normativa successiva in materia energetica. Tale è, ad esempio, il caso delle competenze in materia di gestione della sicurezza

del sistema del gas naturale e dei Piani da seguire in caso di emergenza (direttiva 2004/67/CE), attribuite dal citato decreto legislativo n. 164 del 2000 al Ministro delle attività produttive; lo stesso può dirsi sia delle norme di semplificazione per l'autorizzazione alla costruzione degli impianti di gas naturale (direttiva 2003/55/CE), già contenute in varie norme di semplificazione ed anche nella cosiddetta «legge obiettivo» (legge 21 dicembre 2001, n. 443), sia delle deroghe alla disciplina in materia di accesso di terzi alle nuove infrastrutture di trasporto e di stoccaggio di gas naturale, introdotte dall'articolo 1, commi da 17 a 20, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per il settore dell'energia elettrica, costituiscono elementi già recepiti dal decreto legislativo n. 79 del 1999, tra gli altri presenti anche nella direttiva 2003/54/CE, i principi di neutralità di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione e la separazione societaria nei confronti delle attività di mercato, oltre che l'accesso non discriminatorio alle interconnessioni con l'estero.

Tuttavia, è ancora necessario intervenire sull'assetto della liberalizzazione e completare la trasposizione nell'ordinamento nazionale di alcuni temi oggetto delle direttive citate al comma 1. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri, potrà essere comunicato alla Commissione europea, insieme alle risposte alle lettere di «messa in mora» inviate allo Stato italiano il 10 aprile scorso, in tempo utile per evitare il seguito della procedura di infrazione (la risposta deve pervenire entro sessanta giorni lavorativi dalla lettera).

L'articolo 1 persegue anche l'obiettivo di disciplinare i due mercati dell'elettricità e del gas in maniera, per quanto possibile, con-

giunta e coerente e per questo prevede criteri di delega il più possibile comuni per entrambi i settori.

Gli elementi fondamentali contenuti nei criteri di delega si riferiscono alle seguenti questioni:

- le direttive comunitarie lasciano ai singoli Stati il compito di precisare i principi relativi agli obblighi di servizio pubblico, obblighi che debbono ora essere identificati con maggior precisione rispetto al passato, con riguardo alla sicurezza, alla regolarità e ad una chiara informazione ai clienti finali sulle forniture di energia; inoltre è opportuno, per la certezza del sistema, che sia previsto chiaramente il soggetto titolare a emanare indicazioni per la soddisfazione di tali obblighi. Tale soggetto è individuato nel Ministero dello sviluppo economico (comma 2, lettera a));

- i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale hanno bisogno di ulteriori interventi per essere completati e resi più concorrenziali (comma 2, lettera b): tra l'altro, occorre diversificare le fonti di produzione e le aree in cui tale produzione è effettuata; tenere conto della sostenibilità ambientale delle attività; nell'ambito delle misure necessarie a favorire un assetto concorrenziale della domanda di energia elettrica, rispetto ad un primo periodo in cui essa è stata espressa in forma aggregata, vanno ricompresi anche adeguati strumenti di copertura del rischio di prezzo (quali contratti differenziali standardizzati, prodotti derivati negoziati anche su appositi mercati organizzati), in grado di facilitare la partecipazione attiva e consapevole della domanda e di incentivare strategie di acquisto dell'energia elettrica maggiormente reattive alle variazioni della domanda (evidenziando le possibili elasticità della medesima). Occorre dunque portare avanti il processo di completamento dei mercati dell'energia, anche emanando una disciplina che consenta di rendere effettivamente operativo un mercato - teoricamente già possi-

bile ma inattuato - dei derivati finanziari collegati ai mercati fisici dell'energia, anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione, in quanto, trattandosi specialmente nel caso dell'energia elettrica di un mercato con elementi di particolare delicatezza, per via delle peculiarità del bene in questione (essenzialmente riconducibili alla impossibilità di stoccare l'elettricità), è opportuno che tale mercato sia accentrato in una sede unica, stabilendo le modalità di scambio di informazioni e di collaborazione tra le Autorità di vigilanza (comma 2, lettera d));

- il mercato dell'energia ha altresì bisogno di una ridefinizione degli assetti e delle competenze dei soggetti, società pubbliche e degli enti pubblici, operanti nel settore energetico. In tale ambito, rientrano le società per azioni a totale partecipazione pubblica costituite in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (la società Gestore del sistema elettrico-GRTN Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente Unico Spa) le cui funzioni attribuite all'avvio del processo di apertura del mercato, appaiono oggi da rivedere, alla luce del completamento del processo di liberalizzazione e della riunificazione tra proprietà e gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale; sono possibili inoltre accorpamenti funzionali con altre strutture pubbliche esistenti, come la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in un'ottica di razionalizzazione efficiente delle attuali strutture e di semplificazione gestionale. A ciò è diretta la delega finalizzata al riordino di tali organismi, riordino dal quale sono ovviamente escluse le società privatizzate quotate sui mercati finanziari (comma 1);

- l'articolo 1, comma 36, della legge n. 239 del 2004 prevede, a favore dei territori sede di impianti di produzione di energia elettrica, il pagamento di una quota proporzionale all'energia prodotta; tale misura, nella maniera in cui è stata adottata, tende a essere percepita non come uno stimolo

alla localizzazione di infrastrutture energetiche di cui il Paese ha essenziale bisogno, bensì come la compensazione per un danno subito dal territorio, compensazione i cui effetti, peraltro, non sono percepibili dai cittadini in maniera diretta. Occorre superare questa impostazione e prevedere che le misure di incentivazione in favore delle popolazioni interessate, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla citata legge n. 239 del 2004, siano razionalizzate rispetto alle altre forme di compensazione territoriale, per essere destinate dagli stessi enti locali ad azioni di tipo energetico-ambientale (comma 2, lettera g));

- come si è reso evidente lo scorso inverno, la capacità di approvvigionamento dall'estero e di stoccaggio di gas naturale in giacimenti sotterranei di gas esauriti ubicati nel nostro paese non è all'altezza delle necessità di un utilizzo di gas sempre più consistente. Occorre quindi prevedere misure idonee a potenziare tale sistema di stoccaggi per portarlo non solo al livello delle necessità italiane, ma anche per consentire di cogliere pienamente le opportunità insite nell'apertura dei mercati europei voluta dalle direttive, ampliando le infrastrutture con l'ottica di trasformare l'Italia da paese consumatore a sistema anche di transito e vendita, a vantaggio della sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti e con un ampliamento dell'offerta di gas per i consumatori italiani (comma 2, lettera f)). Nella stessa ottica, è opportuno consentire l'utilizzo delle capacità di stoccaggio di gas in giacimenti sotterranei in comune tra Paesi membri dell'Unione europea, al fine di aumentare la flessibilità del sistema e la sicurezza delle forniture (comma 2, lettera c)). Restano ferme le attuali competenze e le procedure di autorizzazione delle infrastrutture previste e quelle in materia di prevenzione incendi, ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

- per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della concorrenza nel settore del gas naturale, oltre alle misure infrastrutturali di cui al paragrafo precedente, occorre rimodulare in funzione dello sviluppo atteso del mercato i limiti dei tetti antitrust imposti all'operatore dominante dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che verranno a scadenza nel 2010, e superare il limite dato dal fatto che la sola separazione societaria tra le attività verticalmente integrate della filiera del gas non è effettivamente in grado di garantire alle imprese la libertà di fare scelte di mercato senza condizionamenti da parte dalle controllanti (comma 2, lettere g) ed l));

- altro tema rilevante, in vista dell'efficienza e dell'economicità dei sistemi dell'elettricità e del gas, è quello della distribuzione. In entrambi i settori occorre stimolare il raggiungimento di masse critiche significative per gli operatori, innalzando la qualità del servizio reso e potenziando la capacità di investire e innovare. Inoltre occorre definire con precisione una scala di valori in base ai quali valutare le gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas, salvaguardando l'interesse degli enti locali, ma facendo prevalere logiche industriali e di investimento di lungo termine su logiche meramente economico-finanziarie (comma 2, lettere h) e, i)).

L'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di emanare, con la stessa procedura e secondo gli stessi criteri di delega previsti nell'articolo, decreti correttivi ed integrativi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi.

L'articolo 2 riguarda il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.

La tematica relativa alle fonti rinnovabili è oggi di grandissima attualità per le sue connotazioni ambientali, per l'aspetto relativo al risparmio energetico (e quindi alla bolletta energetica dell'intero Paese), e per le possibilità di sviluppo occupazionale e produttivo che le fonti rinnovabili portano con sé, qua-

lora ben gestite. Per questa ragione il Governo, con l'articolo 2, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, uno o più decreti legislativi, di concerto anche con i Ministri di volta in volta competenti per materia, orientati ad un riassetto generale dell'approccio alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico, sia dal punto di vista amministrativo, razionalizzando e riordinando i vari soggetti che si occupano a vario titolo della questione, sia nell'ottica di orientare lo sviluppo e l'uso delle fonti rinnovabili su quelle che appaiono più efficienti in termini di rapporto costi-benefici, includendo tra tali benefici anche le possibili ricadute positive sul sistema produttivo nazionale.

In questa logica, la legge indica al Governo il perseguimento di alcuni obiettivi fondamentali:

- le misure a favore dell'efficienza energetica, già previste fin dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e conosciute comunemente come «certificati bianchi», hanno bisogno, per poter innescare davvero il processo di crescita dell'efficienza energetica stessa, di raggiungere una massa critica superiore all'attuale. Per questo, occorre innanzi tutto innalzare gli obiettivi indicati dalla legge (comma 2, lettera *a*));

- per consentire poi il diffondersi del risparmio energetico attraverso meccanismi di forte impatto, è necessario agire sugli impianti energetici negli edifici, coordinando i controlli sul rispetto dei requisiti di efficienza energetica con quelli, già praticati, relativi alla sicurezza, al fine di agevolare i cittadini (comma 2, lettera *b*)); andrà poi promossa la scelta, sia da parte dei cittadini sia degli enti pubblici, di tecnologie ad elevata efficienza per gli strumenti di uso quotidiano ad alto assorbimento energetico (quali condizionatori, caldaie o pompe di calore): a tale fine è essenziale, da una parte,

una accurata informazione ai cittadini, da attuarsi anche attraverso campagne ad alta diffusione, e dall'altra che i cittadini stessi, presa coscienza delle possibilità offerte dal mercato al fine di massimizzare l'efficienza energetica, e quindi il loro concreto risparmio, siano in grado di decidere nella maniera più agevole possibile di passare alle tecnologie più efficienti (comma 2, lettera *c*));

- un paese come l'Italia può trovare nell'energia solare, se correttamente sfruttata, una grande occasione e anche stimoli per lo sviluppo imprenditoriale, in particolare nel solare termico, strumento poco costoso, altamente efficiente e suscettibile di grandissimo sviluppo; altro strumento di cui facilitare la diffusione è poi il biocarburante, che, oltre alle doti derivanti dal non essere inquinante, ha il pregio di consentire la potenziale valorizzazione di settori agricoli in crisi e di terreni poco sfruttati del nostro paese, senza interventi assistenziali, ma anzi sviluppandone le potenzialità (comma 2, lettere *d*) ed *e*). Accanto ai biocarburanti, infine, è opportuno prevedere misure che favoriscano l'indirizzarsi della scelta da parte dei cittadini verso automobili ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale, riducendo anche in questo settore i costi del rispetto del protocollo di Kyoto, in cui l'Italia è intensamente impegnata (comma 2, lettera *g*));

- un elemento essenziale per lo sviluppo equilibrato e veloce del nostro sistema energetico non può non vedere coinvolti gli enti locali. Il Governo è quindi demandato ad adottare strumenti di coordinamento permanente con le regioni attraverso i quali stimolare una assunzione di responsabilità condivisa e di precisi impegni in ordine al raggiungimento di obiettivi, altrettanto condivisi, di risparmio energetico e di tutela ambientale (comma 2, lettera *f*));

- il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili può efficacemente essere sostenuto da un orientamento in tale senso, tramite strumenti di coordinamento,

dell'attività di studio, di ricerca e di servizio nel settore oggi svolta da soggetti pubblici quali l'Enea (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e il CESI ricerca Spa (in corso di acquisizione parziale da parte dello stesso Enea) e i molteplici soggetti a partecipazione pubblica operanti in sede locale, in modo sinergico rispetto agli obiettivi della politica energetica e all'attività di altri soggetti operanti nel settore quali le ESCO (società specializzate nella fornitura di servizi per l'efficienza energetica) (comma 2, lettera h)).

L'articolo 2, comma 4, norma prevede la possibilità di emanare, con la stessa procedura e secondo gli stessi criteri di delega, decreti correttivi ed integrativi entro diciotto mesi della data di entrata in vigore dei singoli decreti delegati.

L'articolo 3, recante «Interventi sulla fiscalità energetica», prevede che con le modalità definite dalla legge finanziaria il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA in relazione ad aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio, può essere destinato, compatibilmente con gli obiettivi previsti dal Programma di stabilità e nel limite di 100 milioni di euro annui, ad un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da destinare in via prioritaria a copertura delle misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 4 e nei limiti delle residue disponibilità, ad interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) (solare termico) e g) (autoveicoli efficienti e a ridotto impatto ambientale).

Il fondo suddetto ha una dotazione di 50 milioni di euro annui, per il triennio 2006-2008.

Il comma 3 indica le corrispondenti riduzioni da apportare, nel triennio suddetto, nell'ambito delle unità previsionali di base (di

parte corrente e di conto capitale) «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 recante misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche, è volto a realizzare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali interessati all'insediamento di nuove infrastrutture energetiche rilevanti per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, accordi volti a consentire la localizzazione e la realizzazione delle nuove opere, nonché misure di incentivo a tali localizzazioni, anche attraverso il finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni a favore dei residenti nelle aree interessate dalle infrastrutture. Tali interventi possono essere attuati dai comuni anche per ridurre i costi delle forniture di energia solo per usi civili, per determinate fasce sociali. La copertura degli interventi è assicurata a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 3, che sarà alimentato anche, a decorrere dai prossimi esercizi finanziari, utilizzando parte del maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, secondo la disciplina prevista dallo stesso articolo 3. La misura non contrasta con la disciplina sugli aiuti di Stato, in quanto opera in maniera generalizzata e non selettiva a vantaggio di specifiche fasce sociali di utenti civili e non è comunque tale da distorcere la concorrenza nel mercato interno.

L'articolo 5 concerne poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

È indispensabile restituire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la pienezza dei suoi poteri originari, intaccata negli ultimi anni da alcuni provvedimenti legislativi, prevedendo al contempo un potenziamento della funzione di controllo del Parlamento sulle attività messe in atto dalla stessa Autorità per conseguire gli obiettivi generali della politica di settore indicati dal Governo negli atti di programmazione macro-economica e negli atti di indirizzo. In particolare, ai sensi del-

l'articolo 5, l'Autorità dovrà contribuire a garantire la tutela dei clienti finali e la realizzazione di mercati concorrenziali e le azioni regolatorie atte a promuovere nei settori dell'elettricità e del gas efficaci dinamiche concorrenziali, anche mediante misure atte a riequilibrare la presenza di soggetti dominanti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio pubblico, in quanto si prevede che l'Autorità provveda ai nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 6 reca abrogazioni di alcune disposizioni.

In particolare, sono abrogati:

- l'articolo 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con il quale la competenza in materia di individuazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica veniva attribuita al Ministero delle attività produttive. Con l'abrogazione riacquista efficacia l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con cui tale competenza era attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- il comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, con cui sono stati stabiliti i poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempienza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; tale norma, che appare eccessivamente lesiva dell'indipendenza dell'Autorità, è sostituita dalle previsioni di cui all'articolo 5, comma 3;

- il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, con cui si è stabilito che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Con l'abrogazione viene ridata efficacia all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che stabiliva che l'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri;

- gli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recanti criteri di delega per il recepimento delle direttive oggetto dell'articolo 1 del presente disegno di legge, i cui termini sono peraltro già scaduti, al fine di non creare dubbi in sede di interpretazione.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54 e 55 e 2004/67.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dello sviluppo economico

Amministrazione competente

Ministero dello sviluppo economico

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
3	1
3	2

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma
3	1
3	3

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	X

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 3, comma n. 1.

Prevede la destinazione del maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, nel limite massimo di 100 milioni di euro, da far confluire ad apposito fondo da utilizzare per finalità energetiche. Le relative modalità sono demandate alla legge finanziaria.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

--

C. 2) Metodologia di calcolo

--

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Viene previsto un importo massimo di 100 milioni di euro, limite entro il quale, se in presenza di maggior gettito IVA connesso all'aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, può essere destinato ad apposito fondo da utilizzare per finalità in campo energetico.
--

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 3, comma n. 2.

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per favorire l'insediamento di infrastrutture energetiche, interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e la previsione di incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico ad uso civile e per l'utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

--

C. 2) Metodologia di calcolo

--

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Il Fondo ha una dotazione per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 di 50 milioni di euro per il finanziamento degli interventi suddetti fino ad esaurimento dello stesso.
--

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE
PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 50.000	- 50.000	- 50.000

MODALITA' DI COPERTURA:**A) Fondi speciali**

Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
-----------	-----------	-----------

Tabella A

Ministero del lavoro e della previdenza sociale	5.000	5.000	
Ministero degli affari esteri			5.000

Tabella B

Ministero dell'economia e delle finanze	45.000	45.000	45.000
---	--------	--------	--------

Totale fondi speciali			
------------------------------	--	--	--

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008

Totale riduzione autorizzazioni di spesa					
---	--	--	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008

Totale Nuove o maggiori entrate			
--	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	50.000	50.000	50.000
---------------------------------	--------	--------	--------

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	2006	2007	2008
Saldo netto da finanziare	0	0	0
Fabbisogno di cassa del settore	0	0	0
Indebitamento netto	0	0	0

Note:

--

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il disegno di legge contiene una serie di misure sinergiche e integrate, volte ad accelerare e completare il processo di liberalizzazione del settore energetico, favorendo lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, prevedendo anche interventi sulle reti di approvvigionamento e sulle capacità di stoccaggio. Le misure in esame non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

In questo contesto, l'articolo 1 prevede una delega legislativa del Parlamento per consentire di completare, anche in attuazione delle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, e 2004/67/CE del 26 aprile 2004, del Consiglio, il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, e di operare una riforma organizzativa e funzionale dei soggetti pubblici operanti nei suddetti sistemi, creando anche una disciplina che permette di rendere realmente operativo un mercato di derivati finanziari collegati ai mercati fisici dell'energia. È previsto un intervento, nell'ambito della disciplina vigente di cui al decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, in materia di incidenza dell'IVA sui prodotti petroliferi, attraverso una rimodulazione in ribasso delle accise per compensare l'aumento dell'IVA connesso alla crescita del costo del prodotto energetico, destinando i maggiori introiti ad un fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare, compatibilmente con gli obiettivi previsti nel Programma di stabilità e nei limiti di 100 milioni di euro annui, a copertura, in via prioritaria, delle misure che incentivino la costruzione di nuove infrastrutture energetiche e, nei limiti delle residue disponibilità, ad interventi di riduzione dei costi delle forniture energetiche a fini sociali, nonché a misure di sviluppo del solare per usi civili e di incentivazione all'acquisto di autovetture a basso impatto ambientale (si veda l'articolo 3).

Per tenere conto dei suddetti limiti, per gli anni 2006-2008 è disposta una dotazione di 50 milioni di euro annui.

Sono anche integrate le norme della legge 14 novembre 1995, n. 481, precisando le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; è anche abrogata la disposizione contenuta nella legge 23 agosto 2004, n. 239, che elevava da tre a cinque il numero dei componenti del predetto organo (si veda l'articolo 5).

B) *Necessità dell'intervento normativo*

Il disegno di legge risponde alla necessità di dare impulso e sistematicità alla disciplina di settore, a fini di razionalizzazione, efficienza e coerenza del sistema.

C) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non vi sono in materia profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto la disciplina proposta prevede, fra l'altro, disposizioni per completare il recepimento, solo in parte attuato, delle direttive comunitarie per lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas (citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas (direttiva 2004/67/CE).

D) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

L'articolo 117 della Costituzione prevede che la tutela della concorrenza, i mercati finanziari, il sistema tributario, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato (si veda l'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), e *m*)), mentre la materia relativa alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia rientra nella legislazione concorrente.

Per tale motivo il disegno di legge in esame prevede che le deleghe siano esercitate nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che sullo schema dei decreti legislativi, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

Nel medesimo spirito di leale collaborazione con le regioni e gli enti locali, il disegno di legge sarà sottoposto al parere della stessa Conferenza unificata.

E) *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

1) *Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.*
Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata effettuata tale verifica.

F) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Gli effetti abrogativi individuati sono espliciti. In particolare, l'articolo 6 del disegno di legge, oltre a indicare le disposizioni abrogate, definisce quali disposizioni si applichino a decorrere dalla medesima data dell'abrogazione.


G) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Risultano attualmente presentate in Parlamento, ad inizio della XV legislatura, alcune proposte nel settore oggetto della disciplina in esame. Fra queste, gli atti Senato nn. 497 e 229 e gli atti Camera nn. 298 e 482 in materia di risparmio energetico; inoltre l'atto Senato n. 377, sulle procedure di localizzazione di centrali nucleari, oggetto che non è materia del disegno di legge di iniziativa governativa, e l'atto Senato n. 59 sulla fornitura di beni e servizi di pubblica utilità ai nuclei familiari con basso reddito.


In materia di energia si ricordano, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale nn. 6, 7 e 8 del 13 gennaio 2004; la n. 383 del 14 ottobre 2005 e, in materia di energie rinnovabili, la sentenza n. 133 del 31 marzo 2006.

ALLEGATO ALLA ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Ripartizione investimenti per un Terminale di rigassificazione di GNL



Ricadute locali



Ricadute locali**Stima Tasse e Servizi**

• Terminale	circa	5	milioni di euro/anno
• Porto	circa	5	milioni di euro/anno
ICI	circa	4	milioni di euro/anno
IRAP	circa	1	milioni di euro/anno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, e 2004/67/CE, del 26 aprile 2004, del Consiglio relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale ed a misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, e definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze delle società pubbliche e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'in-

formazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;

c) definire strumenti e accordi per l'utilizzo condiviso tra più Stati membri dell'Unione europea di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per

il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale;

h) promuovere le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;

i) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento al-

l'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale; per il riordino dei soggetti pubblici che ope-

rano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi;

b) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di certificazione e promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;

c) introdurre *standard* minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a *standard* elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;

d) prevedere a favore del solare termico e fotovoltaico e dei carburanti di origine vegetale la massima semplificazione amministrativa, nonché nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all'articolo 2-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,

n. 81, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;

e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico ad uso civile, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;

f) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;

g) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;

h) razionalizzare e orientare l'attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere tecnologiche di settore.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *d)*, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *f)*, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *g)*, di concerto con il Mini-

stro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *h*), di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. I decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche europee.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Interventi sulla fiscalità energetica)

1. Con le modalità definite dalla legge finanziaria, il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione ad aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio, può essere destinato, compatibilmente con gli obiettivi previsti dal Programma di stabilità e nel limite di 100 milioni di euro annui, ad un apposito fondo da utilizzare prioritariamente a copertura delle misure di cui all'articolo 4 e, nei limiti delle residue disponibilità, ad interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *e*) e *g*).

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico e, per il triennio 2006, 2007 e 2008, ha una dotazione di 50 milioni di euro annui.

3. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)

1. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di

energia elettrica o gas naturale, che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo di cui all'articolo 3 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

2. Le previsioni del presente articolo non comportano maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e il gas, ai fini della tutela dei clienti finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera.».

2. All'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera p), è aggiunta, infine, la seguente:

«*p-bis*) definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 nei settori dell'energia elettrica e il gas, le misure idonee a promuovere efficaci dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o aree geografiche, e a riequilibrare le condizioni di concorrenza in mercati caratterizzati dalla presenza di imprese dominanti, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

3. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti e al Governo sulle misure adottate in attuazione degli stessi indirizzi.».

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale».

5. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) l'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data, si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) gli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 aprile 2005, n. 62.